

Consiglio di Stato – Sez. Quarta - ordinanza n. 538 del 9 febbraio 2016

Il Consiglio di Stato, esaminando la disciplina in materia di nulla osta dell'Ente parco, preso atto che:

- l'articolo 13, comma 1, della legge n.394 del 1991 stabilisce che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco, da rendersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale il nulla osta si intende rilasciato;
- l'articolo 20, comma 1, della Legge n.241 del 1990 prevede che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, della stessa legge n. 241 del 1990, il provvedimento di diniego ovvero non procede con la convocazione della conferenza di servizi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 20;
- l'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce tuttavia che la disciplina di cui allo stesso articolo non si applica agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l'ambiente;
- fra le suddette disposizioni (art. 13 legge n.394 del 1991 e art. 20 legge n.241 del 1990) intercorre un'antinomia, per sciogliere la quale le Sezioni del Consiglio di Stato hanno fatto ricorso a criteri differenti, pervenendo in tale modo a soluzioni opposte;

ha disposto il deferimento della questione all'Adunanza Plenaria.

Il testo dell'ordinanza è consultabile sul sito www.giustizia-amministrativa.it .